Civile Sent. Sez. 3 Num. 10277 Anno 2026
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: DELL'UTRI MARCO
Data pubblicazione: 20/04/2026

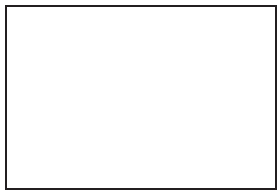

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12959/2020 proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrente -

contro

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrenti -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7102/2019, depositata il 19/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI.

Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. Stefano Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.

FATTI DI CAUSA

1. La [redacted] (di seguito anche solo [redacted]) convenne in giudizio la [redacted] perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua cancellazione, con dolo o colpa, nonostante l'avvenuta previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo; per avere, altresì, illegittimamente chiesto e ottenuto dal predetto Tribunale un decreto di sequestro conservativo di un terreno edificabile promesso in vendita ad una società terza, omettendo di rappresentare che il presunto credito di euro 350.000,00 era già garantito da altro pignoramento immobiliare in danno di un fideiussore.

La società attrice chiese, pertanto, che la [redacted] fosse condannata, a titolo risarcitorio, al pagamento dell'importo di euro 396.374,10 (danno derivante dalla risoluzione di un preliminare di vendita a causa del pignoramento degli immobili che ne erano oggetto), nonché dell'importo di euro 2.214.000,00 (danno derivante dalla mancata vendita di un terreno e dalla risoluzione di un collegato contratto di appalto a causa del sequestro conservativo) e, infine, dell'importo di euro 4.175,20 (danno derivante dall'esborso per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento).

La società convenuta si costituì tardivamente in giudizio, eccependo la nullità della notificazione della citazione e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.1. L'adito Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ritenuta la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, rigettò, con sentenza del settembre 2015, le domande della [redacted], osservando che: a) le iniziative intraprese dalla società convenuta a tutela del proprio diritto di credito di euro 350.000,00 "non potevano ritenersi abusive o determinate da malafede, avendo [redacted] la facoltà di avvalersi anche congiuntamente di tutti i mezzi ordinari, sommari e cautelari consentiti dal nostro ordinamento a tutela delle proprie ragioni"; b) inoltre, i danni asseritamente subiti dalla [redacted] erano «causalmente riconducibili al comportamento dell'attrice, la quale aveva stipulato "in maniera frettolosa ed incauta" il preliminare di compravendita e il contratto d'appalto … prima della definizione della controversia pendente con [redacted]».

2. Avverso tale decisione interponevano gravame sia la [redacted], in via principale, che la [redacted], in via incidentale (e vertente unicamente sulla ritenuta ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).

La Corte di appello di Roma rigettava entrambi con sentenza resa pubblica il 19 novembre 2019.

2.1. La Corte territoriale, a fondamento del rigetto dell'appello principale, rilevava di ufficio che: a) la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., riconducibile alla più ampia fattispecie della responsabilità aquiliana, avrebbe dovuto essere proposta (anche per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni) davanti al giudice della controversia nel corso della quale era stata tenuta la condotta causativa del danno, potendo essere proposta in via autonoma solo nel caso di impossibilità di esercitarla in quel processo; b) la [redacted] avrebbe dovuto, dunque, far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio definito dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 281/2014, nel quale erano confluiti i processi riuniti n.r.g. 30261 e 30396 del 2011 e n.r.g. 185 del 2012

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

introdotti dalla [redacted] ed aventi ad oggetto la risoluzione del preliminare di compravendita e la restituzione dell'importo di euro 350.000,00, nonché le azioni asseritamente duplicate e le relative azioni esecutive e cautelari, seguite dalla trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo; c) era infondata la difesa della [redacted] che assumeva che non "avrebbe potuto spiegare l'azione risarcitoria per i danni subiti per l'illegittima richiesta di sequestro conservativo e per la conseguente illegittima trascrizione del provvedimento cautelare essendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio 2013", sia perché la domanda *ex* art. 96, secondo comma, c.p.c. "doveva essere proposta nel giudizio di merito nel quale è stato emesso il provvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo", sia perché [redacted] aveva "ammesso di avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013, con la conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propria pretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nel quale in relazione alla domanda *de qua* non era maturata alcuna preclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamente all'udienza del 9 maggio 2014"; d) le anzidette pretese risarcitorie erano, quindi, da ritenersi inammissibili e non già infondate nel merito; e) anche la domanda *ex* art. 96 c.p.c. per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla risoluzione del preliminare stipulato con un privato, terzo promissario acquirente, non poteva trovare accoglimento in quanto la stessa avrebbe potuto essere formulata "in sede di opposizione all'esecuzione, essendo stato intrapreso tale giudizio proprio per far dichiarare l'illegittimità della trascrizione del pignoramento ed essendo la società opponente a conoscenza, al momento della proposizione della seconda istanza di cancellazione della trascrizione, della volontà" del promissario acquirente "di risolvere il preliminare, nel caso in cui la trascrizione del pignoramento non fosse stata cancellata entro il termine del 20 aprile 2012 pattuito per la stipula del definitivo"; e.1) in ogni caso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

detta domanda di danni poteva essere avanzata "nel giudizio presupposto definito con la sentenza n. 281/2014, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo posto a fondamento del pignoramento immobiliare successivamente trascritto, nonostante la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto".

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [redacted], affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.

La [redacted] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Con una prima ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile (n. 31275 del 9 novembre 2023), la causa è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione del requisito della specialità della procura, risolta dalla sentenza n. 2075 del 2024.

Con una successiva ordinanza interlocutoria (n. 17925 del 28 giugno 2024) la medesima Sezione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente ai sensi dell'art. 374 c.c. ravvisando, in riferimento alle doglianze mosse con il primo motivo di ricorso, un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici sul "potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa".

5. In prossimità dell'udienza pubblica del 25 marzo 2025, fissata per la discussione dinanzi alle Sezioni Unite, le parti private e il pubblico ministero hanno depositato memoria *ex* art. 378 c.p.c.

6. Con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, le Sezioni Unite hanno disposto il rigetto dal primo motivo di ricorso, rimettendo le parti dinanzi alla Terza Sezione civile per la decisione sui restanti motivi.

7. In prossimità dell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 dinanzi alla Terza Sezione civile, le parti hanno depositato memoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato le proprie conclusioni per iscritto, invocando la pronuncia del rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., per non aver la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di un "giudicato interno formatosi sulla ammissibilità della domanda *ex* art. 96 c.p.c. esperita in via autonoma".

La [redacted] sostiene che la questione della "improponibilità della domanda in quanto proposta in un processo autonomo e diverso rispetto a quelli in cui gli illeciti risultavano commessi" era stata oggetto di eccezione da parte della [redacted] con la comparsa conclusionale di primo grado (del 29 giugno 2015), che essa società attrice aveva contestato con la conclusionale di replica (del 21 luglio 2015), e, tuttavia, il Tribunale adito aveva rigettato la domanda attorea per un duplice ordine di ragioni (non essere le iniziative della [redacted] abusive o in malafede; essere gli asseriti danni riconducibili alla condotta della stessa [redacted]), estranee rispetto al tema dell'anzidetta eccezione.

L'appello di essa [redacted], sulla base di cinque motivi, era, quindi, esclusivamente incentrato a denunciare l'erroneità della decisione assunta dal primo giudice e a chiedere l'accoglimento delle pretese risarcitorie azionate, mentre l'appellata [redacted] aveva chiesto la reiezione del gravame "in quanto infondato in fatto e in diritto", altresì instando per una "declaratoria di nullità del processo di primo grado, stante la nullità della notifica della citazione introduttiva".

La ricorrente assume, dunque, che, essendo stata la questione di inammissibilità della domanda risarcitoria oggetto di discussione, il Tribunale, nel rigettare detta domanda "nel merito", avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"implicitamente rigettato anche l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da [redacted] in comparsa conclusionale, atteso che l'affermazione di ammissibilità dell'azione costituiva il presupposto logico-giuridico della pronuncia di merito".

Ne consegue, argomenta ancora [redacted], che, vertendo l'appello principale sulla riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato nel merito la pretesa attorea, «mentre nessun appello incidentale (nemmeno nella forma "condizionata") sulla mancata declaratoria di inammissibilità della domanda è stato proposto da [redacted]», alla Corte territoriale era, dunque, precluso l'esame della questione, essendosi al riguardo formato un giudicato interno.

Di qui, pertanto, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.

2. Osserva il Collegio come la censura in esame, già sottoposta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte, sia stato da queste ultime giudicato privo di fondamento; a tale giudizio di rigetto, pertanto, si rimanda, sulla base delle motivazioni ad esso dedicate dal Supremo Collegio.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente la responsabilità della società convenuta per la illegittima trascrizione del pignoramento non fosse proponibile in autonomo giudizio.

La [redacted] sostiene che il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non al giudice che ha emesso il titolo esecutivo e che, in ogni caso, la domanda di risarcimento per illegittima trascrizione del pignoramento, nella specie, non poteva proporsi neanche in sede di opposizione all'esecuzione, atteso che il danno si è manifestato in maniera postuma rispetto alla ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo del 24 luglio 2012, giacché maturato solo dal momento in cui la promissaria acquirente [redacted]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si è avvalsa della clausola risolutiva espressa con apposita comunicazione inviata il 20 febbraio 2013.

4. Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l'istanza di condanna al risarcimento dei danni *ex* art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev'essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In quest'ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo (cfr. Sez. U, sentenza n. 25478 del 21/9/2021, Rv. 662368 – 02. Conf. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 – 01).

In termini analoghi, secondo Sez. 3, sentenza n. 28527 dell'8/11/2018 (Rv. 651656 - 01), in tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo e autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

In forme che appaiono ancor più rigorose e radicali (ossia senza neppure la previsione dell'ipotesi eccezionale dell'impossibilità di fatto o di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritto di agire all'interno del giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo), secondo Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12029 del 16/5/2017 (Rv. 644286 – 01) l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito (conf. Sez. 3, ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 - 01).

5. Al di là della (discutibile) questione relativa alla persistente rilevanza (o meno) dell'impossibilità di agire per il risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c. all'interno del giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, varrà considerare come, nel caso di specie, la società ricorrente abbia invocato l'accertamento di tale impossibilità sostenendo che la conoscenza del danno sofferto fosse emersa solo il 20 febbraio 2013 (ossia, contestualmente all'invio della comunicazione contenente la dichiarazione della promissaria acquirente di avvalersi della clausola risolutiva espressa della compravendita del terreno gravato), là dove l'ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo era stata emessa in data 24 luglio 2012.

Su questo specifico punto, la Corte territoriale ha tuttavia espressamente rilevato che la [redacted] «*non avrebbe dovuto agire nei confronti di* [redacted] *ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel giudizio autonomo definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ma avrebbe dovuto far valere la relativa pretesa direttamente nel giudizio definito dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 281 del 2014 richiamata e depositata dall'appellante nel proprio fascicolo di parte di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado […], con la quale il giudice di primo grado si è pronunciato sui processi riuniti iscritti ai numeri 30261 e 30396 dell'anno 2011 e numero 185 dell'anno 2012, introdotti da [redacted] *(Attori-Opposti) e da* [redacted] *(Convenute-Opponenti), aventi ad oggetto la declaratoria di risoluzione del preliminare di compravendita del 28 dicembre 2009 stipulato tra le parti e la sussistenza del diritto di* [redacted] *alla restituzione della somma di euro 350.000,00 versata a titolo di acconto prezzo*.

«*In applicazione dei principi di diritto enunciati al paragrafo che precede era, infatti, il giudice della causa decisa con la sentenza n. 281 del 2014, quello competente in via esclusiva a conoscere della domanda risarcitoria de qua, in quanto era quello il giudice investito delle controversie durante le quali* [redacted] *ha tenuto le condotte temerarie o imprudenti causative dei danni lamentati da* [redacted]» (cfr. pagg. 11-12 della sentenza d'appello).

Prosegue poi la Corte d'appello: «*A riguardo è opportuno aggiungere che priva di pregio è la tesi sostenuta da* [redacted] *[…] secondo cui la stessa non avrebbe potuto spiegare l'azione risarcitoria per i danni subiti per l'illegittima richiesta di sequestro conservativo e per le conseguenti illegittima trascrizione del provvedimento cautelare, essendosi tali danni manifestati solamente con la lettera del 20 febbraio 2013, con la quale* [redacted] *le comunicò di volersi avvalere della condizione risolutiva di cui all'art. 2 del Contratto, sia perché […] la domanda ex art. 96 c.p.c., secondo comma, in relazione a provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado e a quelli esecutivi iniziati o proseguiti in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, deve essere proposta nel giudizio di merito nel quale è stato emesso il provvedimento cautelare o si è formato il titolo esecutivo, sia perché immobiliare* [redacted]*, come appena evidenziato, ha ammesso di avere avuto contezza dei danni sin dal febbraio 2013, con la*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguenza che ben avrebbe potuto e dovuto far valere la propria pretesa risarcitoria nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014, nel quale in relazione alla domanda de qua non era maturata alcuna preclusione, avendo le parti rassegnato le conclusioni solamente all'udienza del 9 maggio 2014» (cfr. pagg. 12-13 della sentenza d'appello).

La Corte territoriale ha dunque ritenuto che la conclusione dell'incidente di esecuzione prima della conoscenza (nel febbraio del 2013) del danno, da parte della [redacted], non avrebbe in ogni caso impedito a quest'ultima di esercitare l'azione di danno nel giudizio di merito nel quadro del quale quell'incidente di esecuzione ebbe ad inserirsi.

6. La decisione così compendiata dal giudice d'appello deve ritenersi corretta, essendosi la Corte territoriale ritualmente allineata al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamato, in forza del quale l'istanza di condanna al risarcimento dei danni *ex* art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev'essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale.

Nel solo caso in cui, nel quadro del giudizio di cognizione volto alla formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, fossero maturate preclusioni processuali, il danneggiato può agire per i danni *ex* art. 96 c.p.c. nel giudizio di esecuzione e, quando in quest'ultimo giudizio, vi sia l'impossibilità di fatto di diritto di agire, potrà agire in un giudizio autonomo.

Nel caso di specie, come espressamente affermato dalla Corte territoriale, la società ricorrente ben avrebbe potuto esercitare la propria pretesa risarcitoria *ex* art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

formazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo, poiché quel giudizio, al febbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcuna preclusione per rivendicare il risarcimento del danno subito all'interno dello stesso.

Il motivo in esame, pertanto, dev'essere rigettato.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che la domanda concernente la responsabilità della società convenuta per la trascrizione del sequestro conservativo revocato non fosse proponibile in autonomo giudizio.

La ricorrente deduce che il procedimento cautelare relativo al sequestro conservativo (n.r.g. 1003/2012) si era esaurito con la revoca del sequestro disposta con ordinanza del 4 dicembre 2012, senza che tale procedimento fosse confluito nei giudizi riuniti e definiti con la sentenza n. 281/2014, e che il danno si era manifestato solo successivamente all'anzidetto procedimento, con la comunicazione della promissaria acquirente del 20 febbraio 2013.

8. Il motivo è infondato.

9. Osserva il Collegio come, anche in relazione alla vicenda relativa alla trascrizione del sequestro conservativo (e alla successiva revoca di tale provvedimento cautelare), il comportamento asseritamente illecito della controparte dell'odierna ricorrente attenesse alla cautela del medesimo credito posto a oggetto del giudizio di cognizione volto alla formazione (o preordinato alla definitività) del titolo esecutivo concernente il credito per cui fu originariamente concesso il sequestro conservativo.

Dunque, anche in relazione a tale comportamento della società avversaria, l'odierna istante ben avrebbe potuto esercitare la propria pretesa risarcitoria *ex* art. 96 c.p.c. nel giudizio di cognizione volto alla formazione, o preordinato alla definitività, del titolo esecutivo, poiché quel giudizio (attinente al medesimo credito rivendicato da [redacted]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per la restituzione dell'anticipo sul prezzo di una vendita immobiliare), al febbraio del 2013, era ancora pendente e non vi era alcuna preclusione impedisse la rivendicazione del risarcimento del danno all'interno di detto giudizio.

10. Con il quarto motivo (proposto in via subordinata al rigetto del primo motivo e, alternativamente, del secondo o del terzo motivo) la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che, in presenza di una pluralità di illeciti generatori del danno, non fosse proponibile una unica ed autonoma azione di risarcimento danni.

La [redacted] assume che, ove si dovesse ritenere consentita l'esperibilità in via autonoma di almeno una delle due azioni risarcitorie (quella per il danno da trascrizione illegittima del pignoramento o quella per il danno da trascrizione illegittima del sequestro), dovrebbe reputarsi anche consentito "l'esame cumulativo in un unico procedimento dell'altra azione per la quale, se presa singolarmente, la competenza sarebbe stata *ex* art. 96 c.p.c. del giudice del procedimento di merito".

La ricorrente, quindi, sostiene che, nella specie, il danno trarrebbe origine da entrambe le trascrizioni illegittime effettuate dalla società convenuta, per cui l'azione risarcitoria si presenta unitaria e, a salvaguardia del diritto di difesa dell'attore, essa deve potersi esperire "in un unico giudizio di ordinaria cognizione, autonomo rispetto alla causa che riuniva i tre procedimenti instaurati da [redacted]".

11. Il motivo è infondato.

12. Osserva il Collegio come la società ricorrente abbia originariamente agito al fine di stigmatizzare l'adozione di comportamenti processuali illeciti regolati in modo specifico dall'art. 96 c.p.c.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esame del comportamento processualmente temerario chiede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'essere necessariamente condotto contestualmente all'esame nel merito della domanda asseritamente abusiva (salva l'impossibilità di fatto o di diritto di farlo).

La stessa Corte territoriale ha sottolineato come, nel caso di specie, entrambi i comportamenti processuali contestati a carico della [redacted] avrebbero potuto essere dedotti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c., nel medesimo processo definito dalla sentenza n. 281/2014.

Da questa prospettiva, la censura in esame, al di là della relativa infondatezza, varrebbe a caratterizzarsi financo per la relativa inammissibilità, avuto riguardo all'evidente carenza di interesse a proporla.

13. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

15. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/02/2026.

Il Consigliere Estensore	**Il Presidente**
Marco dell'Utri	Antonietta Scrima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale